

Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

#### » LAVS

Persone assicurate Assicurazione obbligatoria sostanzialmente per persone con domicilio o attività lucrativa in

Svizzera nonché per persone distaccate all'estero (per un determinato periodo di tempo).

È possibile stipulare un'assicurazione volontaria per svizzeri residenti all'estero in Paesi extra UE.

Obbligo contributivo Inizio:

con salario dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età senza salario dal 1° gennaio dopo il compimento del 20° anno d'età

Fine: fino all'età di riferimento di 65 anni (fine del mese di nascita, al più tardi fino alla

cessazione dell'attività lucrativa)

L'età di riferimento delle donne sarà modificata a 65 anni in quattro fasi

fino al 2028 (cfr. le osservazioni sulle rendite di vecchiaia).

Contributi 4,35 % dipendente / 4,35 % datore di lavoro, unitamente ad AI e IPG, totale ciascuno/a 5,30 %

Lavoratrici e lavoratori autonomi: totale 10% di trattenute AVS/AI/IPG a partire da CHF 58% 800.— Tavola scalare dei contributi per i redditi da lavoro più bassi (da CHF 9% 800.— fino a CHF 58% 799.—),

min. CHF 514.- all'anno.

Persone che non esercitano un'attività lucrativa:

Importo minimo CHF 514.- all'anno

(patrimonio base e reddito sostitutivo capitalizzato)

Importo massimo CHF 25 700.— all'anno

Franchigia per beneficiari di rendite CHF 1 400.— al mese per datore di lavoro I lavoratori/i lavoratori indipendenti decidono ogni anno se intendono o no far valere tale franchi-

gia.

Esenzione AVS: reddito basso fino a CHF 2 300.— all'anno per datore di lavoro<sup>1</sup>

(¹Eccezione: collaboratrici e collaboratori domestici nonché artiste e artisti sono soggetti ai contri-

buti AVS senza limite di esenzione AVS)

In caso di guadagno fino a CHF 750.— all'anno, le persone con età inferiore ai 25 anni non sono soggette ai contributi AVS nell'economia domestica di tipo privato. Sono soggette a contribuzione

anche le indennità giornaliere di IPG, AD, AI e AM

Spese amministrative fino a max. 5 % dei contributi AVS/AI/IPG (a seconda della cassa di compensazione)

**Rendite di vecchiaia** Rendita massima CHF 2 450.— al mese

Rendita minima CHF 1 225.— al mese

Inizio della rendita Dall'età di riferimento di 65 anni (dal 1° giorno del mese successivo)

Regolazione di transizione modifica età di riferimento donne:

Età di riferimento L'età di riferimento delle donne dal 2025 verrà aumentata in quattro fasi.

Anno di nascita 1961: Età di riferimento 64 anni e 3 mesi Anno di nascita 1962: Età di riferimento 64 anni e 6 mesi Anno di nascita 1963: Età di riferimento 64 anni e 9 mesi

Dall'anno di nascita 1964: Età di riferimento 65 anni

Misure di compensazione

Le classi d'età dal 1961 al 1969 ricevono, in base all'anno di nascita e al reddito annuo medio, un supplemento di rendita fino a max. CHF 160.-/mese,

tuttavia solo in caso di percezione di rendita all'età di riferimento

Prelievo anticipato Max. 2 anni prima dell'età di riferimento, comporta tuttavia una

riduzione della rendita fino al 13.6 % in caso di prelievo anticipato di 2 anni. Le donne nate dal 1961 al 1969 beneficiano di tassi di riduzione più bassi.

Proroga max. 5 anni (rendite maggiori dal 5,2 % fino a max. 31,5 %)



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

<b>&gt;&gt;</b>	LAVS	

Rendite di vecchiaia Prelievo parziale Tra 63 e 70 anni la rendita può essere percepita in un massimo di tre fasi.

Una rendita parziale deve essere compresa tra il 20 % e l'80 %.

somma massima di entrambe le rendite CHF 3 675.-Coniugi

(tetto massimo: 150 % della rendita massima)

Rendite per figli 40 % della rendita di vecchiaia

Rendite per superstiti Rendite per vedove 80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)

Rendite per vedovi 80 % della rendita di vecchiaia (requisiti specifici)

Rendite per orfani 40 % della rendita di vecchiaia (fino al 18° risp. 25° anno d'età)

Accrediti per compiti

educativi

Nel caso di coppie coniugate vengono accreditati per metà al conto personale. Per ciascun anno

educativo CHF 44 100.- fino all'anno in cui il figlio più giovane compie 16 anni.

Assegno per grandi invalidi (a casa)

CHF 245.- al mese Grado leggero CHE 613.- al mese Grado medio Grado elevato CHF 980.- al mese

Ausili Ad esempio apparecchi acustici, protesi alla gamba ecc. (prestazioni in natura)

#### » AD / LADI

Persone assicurate Sostanzialmente lavoratrici e lavoratori in Svizzera.

Contributi 1,1 % dipendente / 1,1 % datore di lavoro, totale 2,2 % fino a un salario annuo di

CHF 148 200.-

Prestazioni Requisiti: tra le altre cose periodo di contribuzione e idoneità al collocamento assolti oppure la

persona è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione

70 % del guadagno assicurato, max. CHF 148 200.- all'anno

80 % se l'indennità giornaliera complessiva è inferiore a CHF 140.-, in caso di obbligo di mantenimento nei confronti di figli o di riscossione di una rendita d'invalidità (almeno 40 % del relativo grado AI) Le indennità giornaliere sono soggette all'AVS/AI/IPG nonché ai contributi di rischio LPP e al premio INP

della LAINF.

Durata:

Esenti da contributi max. 90 indennità giornaliere

Persone assicurate max. 1-11/2 anni (in base periodo di contribuzione)

a partire da 55 anni 520 indennità giornaliere (a partire da 22 mesi contributivi)

CHF 88 200.-

Indennità aggiuntive fino a max. CHF 12 350.- al mese:

Indennità in caso di lavoro ridotto 80 % Indennità per intemperie 80 %

100 % Indennità per insolvenza (max. 4 mesi)

#### » LPP (cassa pensioni)

Persone assicurate Lavoratrici e lavoratori dipendenti: a partire dal 18° anno d'età e soglia d'ingresso di

> CHF 22 050.-, fino all'età di riferimento di 65 anni. Una continuazione volontaria è possibile fino al 70° anno d'età.

Lavoratrici e lavoratori autonomi: Assicurazione facoltativa possibile

Copertura successiva: 1 mese

Salario massimo assicurabile LPP Salario coordinato Deduzione di coordinamento (denominato anche Guadagno massimo assicurato salario assicurato)

CHF 25 725.-CHF 62 475.-CHF 3 675.-Guadagno minimo assicurato



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

·· Li i (Gassa pensioni)	» LPP	(cassa	pensioni)
--------------------------	-------	--------	-----------

Contributi Accrediti di vecchiaia graduali differenziati in base all'età (7 % / 10 % / 15 % / 18 % del salario coordi-

nato) più contributi di rischio per morte e invalidità, contributo ai costi e contributo al fondo di garanzia

Rendite di vecchiaia Le rendite di vecchiaia vengono calcolate in base all'aliquota di conversione attuale del capitale di

vecchiaia / uomini 6,8 %, donne 6,8 % / età pensionabile come nel caso di AVS / rendite per i figli

20 % delle rendite di vecchiaia fino al compimento del 18° risp. 25° anno d'età

Rendite d'invalidità A partire dal grado IV del 40 %: conformemente all'attuale aliquota di conversione e al capitale di

vecchiaia ipoteticamente previsto, senza interessi

Rendite per superstiti Rendita per coniuge: 60 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso

Rendita per orfani: 20 % della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso

Interessi II tasso d'interesse LPP ammonta all'1,25 %.

Regolamento I Regolamenti prevedono spesso prestazioni che vanno oltre il regime obbligatorio LPP.

Forme Primato delle prestazioni, primato dei contributi o primato misto

Pilastro 3a Le lavoratrici e i lavoratori con un 2° pilastro hanno un importo deducibile nel 3° pilastro (3a) di

CHF 7 056.-.

Le lavoratrici e i lavoratori non legati a un istituto di previdenza hanno una deduzione (3a) del

20 % del reddito lavorativo, max. CHF 35 280.-.

#### » LIPG

Persone assicurate Persone che prestano servizio militare o servizio civile, madri e padri che esercitano un'attività

lucrativa, corsi cantonali per monitrici e monitori G+S nonché corsi per giovani tiratori.

Obbligo contributivo Uguale a quello AVS

Contributi 0,25 % dipendente / 0,25 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e AI, totale ciascuno/a 5,30 % /

altri aspetti come nel caso di AVS

Indennità giornaliere

(vale solo per IPG)

80 % indennità di base del salario assicurato, max. CHF 220.-, min. CHF 69.-,

più assegni per i figli CHF 22.- per ogni figlio, limite indennità di base e assegni per i figli

CHF 275.-, inoltre assegni aziendali e di custodia (CHF 75.- per ogni caso)

Indennità giornaliere

di maternità,

congedo di paternità e congedo di adozione

80 % indennità di maternità fino a un salario di CHF 8 250.— al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.— (80 %) / Il diritto sussiste se la persona ha una copertura assicurativa AVS nel corso dei 9 mesi immediatamente precedenti alla nascita e ha esercitato un'attività lucrativa per almeno 5 mesi durante tale periodo / Il diritto decorre dal giorno del parto e termina dopo

14 settimane risp. 98 giorni.

Indennità di paternità dell'80 % fino a un salario di CHF 8 250.— al mese / indennità giornaliera massima CHF 220.— (80 %). Di diritto: 2 settimane risp. 14 giorni che possono essere utilizzati tutti

insieme o singolarmente. Il diritto spetta come nel caso dell'indennità di maternità.

Dal 1° gennaio 2023 congedo di adozione aggiuntivo di 14 giorni con un'indennità

giornaliera analogamente all'indennità di maternità.

Congedo di assistenza Per l'assistenza a bambini gravemente menomati viene corrisposta un'indennità giornaliera simile

all'indennità di maternità o di paternità per max. 14 settimane in un lasso di tempo di 18 mesi.

Si può usufruire del congedo interamente o suddiviso per giorni.



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

» CAF / LAFam

Persone assicurate Lavoratrici e lavoratori autonomi, lavoratrici e lavoratori dipendenti in Svizzera con figli.

Salario minimo per godere del diritto: CHF 612.- al mese / CHF 7 350.- all'anno

**Contributi** Nel settore agricolo 2 %, solamente a carico del datore di lavoro.

Al di fuori del settore agricolo, il contributo dipende dalla cassa di compensazione ed è solo a carico del datore di lavoro (eccezione: Canton Vallese dove la dipendente o il dipendente deve

contribuire al finanziamento).

Base: somma dei salari soggetti a AVS

Lavoratori indipendenti solo fino a un reddito di CHF 148 200. – all'anno

Prestazioni Assegni minimi per i figli per Cantone CHF 200.— al mese risp. assegni di formazione di CHF 250.—

al mese. Assegni maggiori possibili in base alle rispettive leggi cantonali.

» LAI

Persone assicurate Come nel caso di AVS

Contributi 0,7 % dipendente / 0,7 % datore di lavoro, unitamente ad AVS e IPG, totale ciascuno/a 5,30 % /

altri aspetti come nel caso di AVS

**Rendite** Rendita massima CHF 2 450.— al mese

Rendita minima CHF 1 225.– al mese

Grado d'invalidità:

a partire dal 40 % = rendita del 25 %

41-49% = la rendita aumenta del 2,5 % per ogni 1 % di grado

d'invalidità in più

Esempio: LAI 41 % rendita del 27,5 %

LAI 42 % rendita del 30 % ecc.

50 % = rendita del 50 %

51–69 % = la rendita corrisponde al grado d'invalidità

Esempio: 51 % = rendita del 51 % 52 % = rendita del 52 % ecc.

a partire dal 70% = rendita del 100% (rendita piena)

Rendita per figli 40 % della rendita Al corrispondente

Assegno per mensilmente a casa (per adulti)

grandi invalidi grado leggero CHF 490.– / grado medio CHF 1 225.– / grado elevato CHF 1 960.–

Al mese in istituto (vale solo per minorenni)

grado leggero CHF 123.-/ grado medio CHF 306.-/ grado elevato CHF 490.-

**Ausili** ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.

Rilevamento tempestivo da parte del datore di lavoro e di altere persone dopo 30 giorni di assenza



Si prega di osservare anche l'elenco dei mezzi ausiliari rilevanti per l'esame in questione.

#### » LAINF

Persone assicurate Copertura assicurativa obbligatoria per lavoratrici e lavoratori dipendenti contro IP e INP solo se

operativi almeno 8 ore settimanali per un datore di lavoro

Copertura suppletiva 31 giorni

Assicurazione convenzionale 6 mesi (obbligo d'informazione del datore di lavoro)

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi sono assicurati su base volontaria.

I disoccupati sono obbligatoriamente assicurati presso SUVA (anche durante i periodi

d'attesa o di sospensione).

Premi in per mille del salario determinante fino a max. CHF 148 200.– all'anno

Premi IP a carico del datore di lavoro

Premi INP a carico della o del dipendente, a condizione che lavori almeno 8 ore a settimana

(il datore di lavoro può rilevare interamente o in parte tale premio)

**Spese di cura** Spese mediche e ospedaliere in camera comune (più medicinali, esami di laboratorio ecc.)

Indennità giornaliere 80 % del salario assicurato percepito poco prima dell'infortunio, salario massimo assicurato

CHF 12 350.- al mese

L'indennità giornaliera viene corrisposta a partire dal 3° giorno (giorno dell'infortunio più due

giorni d'attesa).

L'indennità giornaliera per infortunio si estingue quando la persona che ha subito l'infortunio

riacquista la piena capacità lavorativa o inizia a percepire una rendita oppure decede.

Rendite d'invalidità In base al grado d'invalidità (invalidità causata da infortunio a partire da un grado d'invalidità

di almeno il 10 %)

 $80\,\%$  del salario assicurato o della rendita complementare (insieme all'Al 90 % del salario

assicurato di max. CHF 148 200.- all'anno)

Rendite per superstiti Vedove/vedovi 40 % del salario assicurato

Orfani di padre o di madre 15 % del salario assicurato Congiuntamente max. 70 % del salario assicurato

Trasporto della salma e indennità per spese funerarie

Indennità per max. CHF 148 200.— (versamento unico del capitale in % di CHF 148 200.— in base

menomazione dell'integrità

Assegno per grandi invalidi

Grado leggero CHF 812.- / grado medio CHF 1 624.- / grado elevato CHF 2 436.- al mese

alla relativa tabella)

**Ausili** ad esempio ausili di deambulazione, sedia a rotelle ecc.